


(Allegato "A")

Approvato con Delibera di C.P. n. 8 del 12.01.2001  
Modificato con Delibera C.P. n. 11 del 06.02.2014



# Provincia di Siena

## ***Regolamento per la disciplina dell'attività delle Autoscuole***

## Legenda

Art. 1)	Disciplina dell'attività	Pag. 3
Art. 2)	Attività istruttorie	Pag. 3
Art. 3)	Criteri per l'avvio di nuova attività di autoscuola	Pag. 4
Art. 4	Sanzioni	Pag. 4

## **Art. 1** ***Disciplina dell'attività***

L'attività delle Autoscuole sul territorio provinciale è disciplinata dalla seguente normativa nazionale:

- dall'art.123 del "Nuovo Codice della Strada", modificato dalla Legge 29.07.2010, n. 120;
- dagli Artt. 335 e 336 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- dal Regolamento emanato con Decreto Ministeriale 17.5.1995 n.317 e sue eventuali successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative;
- da quanto previsto ai successivi articoli 2) e 3) e 4) del presente Regolamento;
- dall'art. 10, comma 5, del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, il quale abroga i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.M. 17.5.1995, n. 317, in materia di nuovo inizio dell'attività di autoscuola e dalla Legge 30.07.2010, n. 122 che ha introdotto il regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).

I competenti Uffici della Provincia di Siena provvedono a fornire agli operatori ogni opportuna informazione al fine della migliore comprensione e della uniforme applicazione delle suddette normative.

## **Art. 2** ***Attività istruttorie***

- 2.1) Nello svolgimento delle attività istruttorie in materia di Autoscuole si applicano le norme sulla documentazione amministrativa, relativa all'autocertificazione come disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e della Legge 04.04.2012, n. 35.
- 2.2) In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi si applicano le norme previste dalla Legge 7.8.1990 n.241, dal D.P.R. 27.6.1992 n.352 e s.m.i., nonché i principi previsti dallo Statuto Provinciale.

**Art. 3**  
***Criteria per l'avvio di nuova attività di autoscuola***

3.1) L'attività di autoscuola è soggetta alla sola SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentare alla Provincia di Siena (SUAP Comunale ove previsto), come previsto dall'art.10, comma 5, del predetto D.L. 31.01.2007, n.7 e dalla Legge 30.07.2010, n. 122, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa.

3.2) Tipologie dei locali e dotazioni igienico-sanitarie:

- a) Per le norme relative a tipologia, dimensioni, requisiti, dotazioni igienico-sanitarie, del locale adibito ad autoscuola si fa riferimento alle nuove normative in vigore.
- b) Nel corso di trasferimento dell'autoscuola per cause esterne e quindi non derivante dalla gestione dell'attività, ( sfratto o chiusura traffico e simili), i locali da adibire ad autoscuola potranno essere riconosciuti idonei qualora comprendono:

1. aula e segreteria la cui distinta superficie sia non inferiore all'80% di quella prevista dall'Art. 3 del D.M. 17.05.1995, n. 317.

2. servizi igienici.

I suddetti locali dovranno comunque rispondere alla normativa edilizia comunale vigente e alle vigenti norme igienico-sanitarie e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Art. 4**  
***Sanzioni***

Alle Autoscuole si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia.